



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati CIABURRO, AMBROSI, AMORESE, CARETTA, CERRETO, DE CORATO, LATINI, LONGI, MARCHETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, POLO, Fabrizio ROSSI, TREMAGLIA, URZÌ, VINCI e ZURZOLO

(v. stampato Camera n. 758)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati l’11 febbraio 2026*

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 febbraio 2026

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In considerazione dell'importanza della scrittura a mano nel preservare una parte della storia della lingua italiana, tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative e stanti la rilevanza della calligrafia nella storia italiana e occidentale e il suo valore storico come elemento di rappresentanza della cultura italiana, nonché in considerazione del valore della scrittura nel ridurre e contrastare l'analfabetismo, la Repubblica promuove le iniziative necessarie per valorizzare la scrittura a mano, con particolare attenzione alla scrittura corsiva.

Art. 2.

(Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano)

1. La Repubblica, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce la settimana decorrente dal 15 gennaio di ogni anno quale Settimana nazionale della scrittura a mano, di seguito denominata « Settimana nazionale ».

2. La Settimana nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 3.

(Attività celebrative da svolgere in occasione della Settimana nazionale)

1. In occasione della Settimana nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città me-

tropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati alla valorizzazione della scrittura a mano.

2. In occasione della Settimana nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere, anche in sinergia con le comunità educanti del territorio, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della scrittura a mano, della calligrafia e della scrittura in corsivo e alla sensibilizzazione degli alunni sull'importanza e sul significato personologico delle medesime.

3. Ai fini del coordinamento delle attività di cui al presente articolo nonché per le attività propedeutiche alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero della cultura, il Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, composto da:

a) un rappresentante dell'Istituto grafológico internazionale Girolamo Moretti di Urbino;

b) un rappresentante dell'Associazione grafologica italiana;

c) un rappresentante dell'Osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica e culturale di Fermo;

d) due rappresentanti del Ministero della cultura;

e) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito;

f) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

g) un rappresentante delle università popolari e della terza età.

4. Il Comitato elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei voti espressi, il presidente, con mandato di durata pari alla durata del Comitato medesimo.

5. Il Comitato esercita altresì la funzione di consulenza tecnica per le attività prope-deutiche alla presentazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura dell'istanza per il riconoscimento della scrittura a mano in alfabeto latino come patrimonio dell'umanità.

6. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spetta ai suoi componenti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

7. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per il funzionamento del Comitato.

Art. 4.

(Istituzione del Premio Aldo Manuzio)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito un premio al merito denominato « Premio Aldo Manuzio », da assegnare a uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, distintosi per le proprie attività di promozione del valore, anche storico, della calligrafia e di sviluppo della scrittura a mano svolte in occasione della Settimana nazionale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione e le modalità di conferimento del premio di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Informazione radiofonica, televisiva
e multimediale nella Settimana nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Settimana nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

